

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner 10
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2019

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente circolare consolida in un unico testo le disposizioni di accesso alla riserva nazionale contenute principalmente nelle circolari AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 e prot. n. 99245 del 20 dicembre 2018, recependo la nuova procedura istruttoria di controllo delle domande da parte degli Organismi pagatori. Le condizioni di ammissibilità e di accesso non hanno subito variazioni.

Le principali fonti normative in materia sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465.

2. ATTRIBUZIONE DEI TITOLI

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 di seguito riepilogate, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465	A	Giovane agricoltore
Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n.	B	Nuovo agricoltore

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465		
Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465	C	Abbandono di terre
Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465	D	Compensazione di svantaggi specifici
Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465	F	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare titoli ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie **B**).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie **A**, **B** e **F**, si procede ad una riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie **C** e **D**, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

A norma dell'art. 10, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile pari a 1 ettaro (ad eccezione della fattispecie C1 "superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo) ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda. In caso di richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'agricoltore interessato ad accedere alla riserva nazionale deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica. **L'eventuale dichiarazione integrativa contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli istruttori deve essere presentata, in ogni caso, entro la scadenza prevista per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica**, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente, senza che ciò determini l'applicazione di riduzioni e sanzioni per il ritardo. Al riguardo, si precisa che la dichiarazione integrativa può costituire un quadro specifico della domanda unica o un modello separato.

4. FATTISPECIE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Con riferimento alle singole fattispecie schematizzate nella tabella sovrastante, si precisa quanto segue.

A. GIOVANE AGRICOLTORE

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, richiamato dall'art. 30, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 2 della circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018.

Con riferimento al requisito anagrafico, si precisa lo stesso è soddisfatto se il soggetto ha un'età inferiore o uguale a 40 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito dell'insediamento, si precisa che il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all'anno di presentazione della prima domanda unica di pagamento con richiesta di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"; da tale domanda si effettua il conteggio dei 5 anni precedenti.

Ai fini della verifica che il controllo della società sia esercitato dalla persona fisica che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società, si applicano i criteri riportati nel citato paragrafo 2 della circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 e riportati di seguito anche per la fattispecie "nuovo agricoltore".

B. NUOVO AGRICOLTORE

L'art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

La verifica dell'inizio dell'attività agricola è effettuata utilizzando i seguenti parametri:

1. Persone fisiche e ditte individuali:

- a. la data di apertura della partita IVA (ATECO 01) o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
- b. la data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. in assenza di entrambi gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b):
 - i. si considera l'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva in questione o l'anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o l'anno di presentazione di mere dichiarazioni inerenti lo svolgimento dell'attività agricola (a titolo esemplificativo e non esaustivo dichiarazioni vitivinicole o di produzioni olio), non precedenti in ogni caso al 2013.

2. Persone giuridiche:

- a. la data dell'atto di costituzione della società da indicare nella richiesta di accesso alla riserva nazionale;
In alternativa:
- b. qualora la società sia stata costituita per lo svolgimento di attività diversa da quella agricola, la data di apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01), da indicare nella richiesta di accesso alla riserva nazionale;

Successivamente all'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si procede a verificare che l'interessato abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica del controllo della società è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

1. SOCIETA' DI CAPITALI

- a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl)

- Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:
 - a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale.
 - b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% **E** riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali:
 - i. Amministratore unico;
 - ii. Amministratore delegato;
 - iii. Presidente del CdA.
 - b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)
 - Esercita il controllo qualunque socio amministratore.
 - c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)
 - Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:
 - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.

2. SOCIETA' DI PERSONE

- a) Società semplice (s.s.)
 - Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
- b) Società in nome collettivo (snc)
 - Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:
 - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, l'Organismo pagatore verifica che in detto arco temporale il soggetto interessato:

a) non abbia aperto la partita IVA in campo agricolo (ATECO 01) o non la abbia estesa a detto campo se già attiva in un ambito diverso da quello agricolo

E

b) non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura. Detta ultima verifica è completata da AGEA Coordinamento, al fine di verificare l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi in Organismi pagatori diversi da quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.

La presenza di anche uno solo degli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) determina il rigetto della domanda di accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in questione.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI TITOLI PER LE FATTISPECIE A E B

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale, calcolato quale media del valore nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, dividendo il massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva, per il numero di titoli assegnati nell'anno di riferimento.

Il valore riserva nazionale è soggetto a modifiche annue progressive derivanti dalle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Qualora gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B detengano già titoli, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale. Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

In caso di titoli detenuti in affitto, in applicazione dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla

scadenza dell'affitto, l'aumento di valore è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi. Tale principio si applica a tutte le tipologie di cessione temporanea.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

C. ABBANDONO DI TERRE

Per quanto concerne la fattispecie C possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono:

- superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma d'intervento pubblico, si intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Inoltre, al momento della richiesta di accesso alla riserva, dette superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'art. 32, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro (fattispecie C1);
- superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR (fattispecie C2).

La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

D. COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI

Per quanto concerne la fattispecie D possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie e la richiesta di accesso alla fattispecie C non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie D, e viceversa. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI TITOLI PER LE FATTISPECIE C E D

Con riferimento alle fattispecie in esame, l'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha ricevuto l'attribuzione di titoli in una campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Ai fini della corretta applicazione della disposizione sopra citata, si rende quindi necessario individuare i criteri in base ai quali apporre un vincolo sulle superfici che generano l'attribuzione di titoli, per ciascuna campagna.

Le informazioni necessarie al riguardo, interscambiate con gli Organismi pagatori, a livello di singola particella, sono le seguenti:

- a. CUA del produttore che conduce la superficie;
- b. Chiave catastale;
- c. Uso del suolo (codice prodotto e codice varietà);
- d. Tipologia conduzione (proprietà, affitto e altra forma);
- e. Condivisione (SI: superficie condotta da più di un agricoltore nell'ambito della domanda unica dell'anno di campagna, NO: Superficie condotta da un solo produttore nell'ambito della domanda unica dell'anno di campagna);
- f. Superficie dichiarata;
- g. Superficie ammissibile all'esito dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale.

Ai fini dell'apposizione del vincolo, si considera **la superficie totale determinata per l'assegnazione dei titoli, senza considerare le eventuali riduzioni applicate all'esito delle istruttorie e/o della minore superficie oggetto di attribuzione di titoli, derivante dalla mancanza di sufficienti risorse finanziarie per soddisfare la totalità delle richieste presentate.**

Pertanto, la specifica superficie che ha generato titoli, indipendentemente dalla quantità/valore dei titoli attribuiti, non può più generare titoli dalla riserva nazionale per le fattispecie in questione.

Inoltre, al fine di individuare puntualmente, tra tutte le superfici richieste in domanda, quelle sulle quali apporre il vincolo, le predette superfici sono ordinate utilizzando i seguenti criteri:

1. **Condizione:** si considerano con precedenza le superfici detenute in proprietà rispetto a tutte le altre forme di detenzione;
2. **Condivisione:** si considerano con precedenza le superficie condotte solo da un agricoltore rispetto a quelle oggetto di condivisione con altri;
3. **Rapporto tra la superficie ammessa all'esito dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva e la superficie dichiarata:** si segue l'ordine decrescente con l'obiettivo di vincolare prioritariamente le particelle totalmente ammesse e vincolare, in via subordinata, le particelle con una bassa percentuale di superficie ammessa rispetto alla superficie dichiarata;
4. **Superficie ammessa dall'istruttoria della domanda di accesso alla riserva:** si segue l'ordine decrescente con l'obiettivo di vincolare prioritariamente le particelle con una maggiore superficie ammessa e, quindi, il minor numero di particelle possibile.

Applicando i criteri sopra descritti, sono individuate e selezionate le superfici fino a concorrenza della superficie totale determinata per l'assegnazione dei titoli.

Le superfici così individuate sono inserite nel registro dei vincoli, ai sensi della lettera M, punto 15, del paragrafo 3, della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni e non potranno più essere utilizzate nelle successive campagne per l'attribuzione dei titoli per le fattispecie in questione.

Qualora per qualsiasi ragione la totalità della superficie richiesta non abbia generato l'attribuzione di titoli, la stessa potrà essere riutilizzata per le successive campagne.

La procedura sopra descritta si applica anche alle superfici che hanno generato titoli dalla riserva nazionale nella campagna 2015, atteso che la norma di cui all'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 era prevista dall'art. 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, vigente per la campagna 2015. Nell'Allegato 1 alla circolare sono riportati esempi di applicazione dei vincoli alle superfici che hanno generato l'attribuzione di titoli.

L'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

Qualora le risorse così individuate non fossero comunque sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste, come precisato dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018, in caso di accoglimento solo parziale delle richieste presentate da agricoltori aventi diritto a ricevere titoli per le fattispecie in questione, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 29, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 639/2014:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva, il valore di tali titoli deve essere pari alla media nazionale nell'anno di assegnazione, in conformità all'art. 30,

paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, il numero di titoli potrebbe essere ridotto, e quindi coprire solo una parte della superficie ammissibile detenuta;

- per gli agricoltori già assegnatari di titoli che chiedono un aumento del loro valore, quest'ultimo può essere aumentato fino al valore della media nazionale nell'anno di assegnazione, come previsto dall'art. 30, paragrafo 10, del suddetto Regolamento. Detto valore può essere inferiore alla media nazionale.

F. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE

Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per l'attribuzione dei titoli e l'ottenimento dei contributi, l'agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Si precisa, pertanto, che l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive non soddisfa il requisito della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto, per l'utilizzo della fattispecie F in questione. L'acquisto potrebbe consentire al ricorrente, tuttavia, di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all'aiuto).

L'agricoltore interessato deve presentare apposita istanza ad AGEA Coordinamento e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, allegando il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI TITOLI PER LA FATTISPECIE F

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei titoli conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

5. CONTROLLI ISTRUTTORI

L'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale è di competenza dell'Organismo pagatore detentore del fascicolo aziendale del richiedente presso il quale è presentata la domanda. L'istruttoria è eseguita sulla base delle informazioni rese disponibili dal Coordinamento, riguardanti i dati SIGC, nonché di quelle in possesso dell'Organismo pagatore.

Terminata l'istruttoria di competenza, gli Organismi pagatori trasmettono esclusivamente tramite sincronizzazione il dato della superficie per l'attribuzione dei titoli e l'esito dell'istruttoria che può assumere i seguenti valori:

- positiva;
- negativa;
- in corso di completamento.

Poiché per taluni dati vi è la necessità non derogabile di mantenere allineato e aggiornato il SIGC, oltre a trasmettere l'esito istruttorio, gli Organismi pagatori devono obbligatoriamente aggiornare i dati presenti nel SIAN utilizzando le funzioni messe a disposizione.

Si precisa che in caso di mancato aggiornamento di dette informazioni obbligatorie del SIGC e contestuale invio dell'istruttoria positiva, verrà visualizzata una specifica anomalia **“*elementi istruttori ancora da verificare da parte dell'Organismo pagatore*”** che non consente l'attribuzione dei titoli da riserva, fino a quando non sarà eseguito l'allineamento del dato.

ESEMPIO

Il detentore del controllo della società sul quale è eseguita l'istruttoria dell'Organismo pagatore è diverso da quello presente nel SIAN. L'Organismo pagatore deve trasmettere l'istruttoria con esito positivo e modificare nel SIAN il puntatore del detentore del controllo con l'apposita funzione.

La suddetta anomalia **“*elementi istruttori ancora da verificare da parte dell'Organismo pagatore*”** è visualizzata anche nei casi in cui l'Organismo pagatore deve obbligatoriamente correggere l'esito dell'istruttoria inviata (da positiva a negativa), perché il dato trasmesso contrasta con un requisito di ammissibilità.

ESEMPIO

L'Organismo pagatore trasmette un'istruttoria positiva nonostante l'età anagrafica della persona fisica non sia compresa tra 18 e 65 anni o la superficie accertata trasmessa sia inferiore ad un ettaro per le fattispecie che richiedono tale limite minimo.

L'esito istruttorio dell'Organismo pagatore e le eventuali anomalie che non consentono l'attribuzione dei titoli sono visibili nella funzione SIAN dedicata al procedimento amministrativo DAR di ciascun agricoltore richiedente.



L'elenco dei controlli istruttori che sono eseguiti dagli Organismi pagatori, distinto per ciascuna fattispecie, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini